



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Nove
Centro di Antica
Tradizione Ceramica

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 1

Sede consiliare

1. Qualora necessario, il Consiglio Comunale e le commissioni consiliari possono motivatamente riunirsi in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2 del presente regolamento.

Art. 2

Disciplina delle sedute consiliari in videoconferenza

1. Le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza si svolgono avvalendosi di applicativi o piattaforme che consentano il collegamento contestuale audio e video di tutti i partecipanti con possibilità di registrazione.

2. Ciascun partecipante può collegarsi alla videoconferenza da qualsiasi luogo idoneo anche al di fuori del territorio comunale.

3. Per le sedute in videoconferenza sono stabiliti i seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità:

a) gli applicativi telematici utilizzati devono consentire a tutti i partecipanti alla seduta la possibilità di:

- i. intervenire alla riunione secondo le modalità e le tempistiche previste dal presente regolamento;
- ii. esprimere le dichiarazioni di voto ed esprimere il voto secondo le previsioni del presente regolamento;
- iii. essere riconosciuto anche "a video" per accertare la presenza durante la seduta;

b) ogni singolo consigliere riceverà il link e le eventuali credenziali di accesso con le modalità già in uso per la convocazione del consiglio, in tempi congrui per garantire la possibilità di collegarsi alla seduta. Il link e le credenziali trasmesse sono strettamente personali a garanzia della regolarità e tracciabilità della seduta;

c) quando un consigliere non è collegato contemporaneamente sia in audio che in video, lo stesso è considerato assente;

d) anche il segretario generale partecipa alla seduta in videoconferenza collegato sia in audio che in video per assolvere alle funzioni di cui all'art. 97 D.Lgs. 267/2000;

e) durante la seduta i partecipanti devono rimanere collegati continuativamente sia in audio che in video; durante la discussione consiliare, sarà attivato il solo microfono del Presidente e del consigliere/assessore a cui è stata data la parola. Per la durata di eventuali significativi periodi di interruzione del collegamento durante la seduta, il partecipante sarà dichiarato assente;

f) le riunioni del consiglio comunale in videoconferenza sono registrate sia in audio che in video e, in quanto pubbliche, i relativi file sono pubblicati sul canale youtube dell'ente; la registrazione audio sostituisce la verbalizzazione degli interventi da parte del segretario generale e viene allegata alla deliberazione a cui si riferisce, secondo le norme del presente regolamento;

g) le riunioni possono essere trasmesse in diretta streaming via web o con altra tecnologia, attraverso adeguate piattaforme accessibili gratuitamente, rendendo pubbliche le modalità e il link sul sito internet comunale;

h) l'appello è svolto dal segretario in avvio di seduta, il quale accerta "a video" l'identità del componente;

i) il presidente può disporre la ripetizione dell'appello ogni volta che lo ritenga necessario per accertare continuità e qualità della connessione di tutti;

j) le votazioni si svolgono per appello nominale di ciascun consigliere, fatto salvo l'utilizzo di altre modalità che consentano di garantire la certezza del voto.

4. In caso di interruzione del collegamento per motivi tecnici durante la seduta, i consiglieri che non riescono a ricollegarsi sono considerati assenti giustificati.

5. Qualora l'oggetto della deliberazione comporti l'obbligo di astensione per conflitto di interessi da parte di uno o più consiglieri, gli stessi sono temporaneamente disconnessi dall'applicativo di videoconferenza secondo le modalità che saranno indicate dal presidente del consiglio o dal segretario generale.

6. Nei casi di cui al comma 5 e in tutti gli altri in cui il regolamento consiliare prevede che le sedute non siano aperte al pubblico, la trasmissione in diretta streaming è temporaneamente sospesa per il tempo necessario.

7. Con la partecipazione alla riunione in videoconferenza i consiglieri e tutti i partecipanti a qualsiasi titolo, si ritengono informati che la seduta in videoconferenza è oggetto di registrazione audiovideo e che può essere trasmessa in diretta sulla rete internet liberamente accessibile da chiunque. Per tale ragione l'ente non è in condizione di assicurare alcun diritto alle persone riprese, né in ordine alla cancellazione né in ordine alla modifica dei dati personali, essendo i filmati riprodotti all'interno di piattaforme delle quali il Comune è semplicemente utente e non titolare, né responsabile del trattamento dei dati.

8. Le riunioni delle commissioni consiliari si possono svolgere in videoconferenza utilizzando la piattaforma di cui al punto 1 e le eventuali registrazioni non sono pubblicate non essendo le sedute aperte al pubblico.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.